

DEC/01A/781



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "impianto di termodistruzione per rifiuti speciali, tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Staranzano (GO) località Bistrigna presentata da Soppchimi S.r.l. con sede in Corso Verdi n. 69, in data 23 luglio 1990;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società che, tra l'altro, apporta modifiche al progetto iniziale, pervenuta in data 10 ottobre 1990, 11 ottobre 1990 e 2 novembre 1990;

VISTO il parere, formulato, in data 10 dicembre 1990, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato da Soppchimi S.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un inceneritore per rifiuti industriali tossici e nocivi, con recupero termico, per una capacità di 40 t/giorno;

40

W
Er

- il sito è localizzato nella zona industriale destinata a servizi ed attrezzature tecnologiche dal Piano Regolatore Generale del Comune di Staranzano (GO);
- i rifiuti che si prevede di incenerire sono: rifiuti speciali; rifiuti tossici e nocivi; rifiuti urbani pericolosi; farmaci scaduti;
- l'impianto è costituito da 2 linee autonome, ognuna costituita da un forno a tamburo rotante, dotato di camera di postcombustione;
- i fumi prodotti dalla combustione, dopo il recupero energetico, sono depolverati con filtro a maniche e lavati con soluzione sodica per l'abbattimento degli acidi cloridrico e fluoridrico;
- le ceneri vengono inertizzate con una linea Petrofix (aggiunte di loppa, calce, silice, allumina) e idratate fino a specifiche atte alla discarica di tipo II B (circa 1t/die con un valore di picco di 2,5 t/die);
- l'impianto è dotato dei seguenti accessori:
 - containers sotto capannone per 20 giorni di accumulo di rifiuti,
 - turbina con potenza installata di 800 kW (la produzione di energia elettrica sarà utilizzata dal confinante impianto di depurazione delle acque),
 - laboratorio, sistemi di automazione, sistemi di controllo della falda e dell'aria,
 - fognature per acque meteoriche, bianche, nere e chimiche separate;

osservato che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora varato il piano di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ma sono state prospettate le necessità di smaltimento di tal genere di rifiuti, valutate in circa 66.000 t/a e sono stati stimati dal Programma di Emergenza in 80.000 t/a i rifiuti tossico-nocivi da termodistruggere nella Regione; nelle more della approvazione del Piano regionale, è previsto che possano essere autorizzati singoli impianti purchè rientranti nelle tipologie e dimensioni delle prevedibili necessità delle realtà produttive della regione;
- la zona appare sufficientemente servita dal punto di vista delle infrastrutture;
- secondo il Piano Urbanistico Regionale del 1978, l'area risulta in "ambito di interscambio", al di fuori degli "ambiti di tutela" e del Parco dell'Isonzo;
- la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico, per la presenza di falde acquifere superficiali;

valutato che:

- la documentazione esaminata fornisce una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e nel lungo periodo;



Il Ministro dell' Ambiente

- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio e integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria, anche tramite incontri con le amministrazioni locali ed un sopralluogo diretto, sono ampiamente sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le emissioni in atmosfera dell'inceneritore sono da ritenersi accettabili in assoluto e in relazione alla qualità dell'aria preesistente, pur esigendo un opportuno monitoraggio ambientale;
- gli interventi di mitigazione degli impatti previsti in progetto sono adeguati ed efficaci nelle condizioni di maggior rischio;
- il livello di rischio d'impatto ambientale per effetto della realizzazione dell'opera in programma è da ritenere complessivamente contenuto;
- in rapporto ai vincoli ed alla particolare qualità ambientale dei luoghi interessati la fase di progettazione si è sviluppata individuando una soluzione che non pregiudica in modo determinante tale situazione;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data del 21 gennaio 1991 con cui - considerato che il manufatto in progetto non degrada l'assetto paesaggistico inserendosi in un territorio fortemente antropizzato piatto e geometrico, vicino ad un edificio esistente con destinazione e caratteristiche più o meno analoghe (depuratore per 10.000 abitanti) - si ritiene accettabile il progetto proposto da Soppchimi S.r.l. a condizione che vengano messe in atto le misure di mitigazione previste in fase progettuale, riferite alla qualità architettonica del manufatto ed alla formazione di barriere arboree lungo tutto il perimetro dell'impianto;

VISTA la deliberazione del 26 ottobre 1990 n. 5616 della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta in data 30 novembre 1990, in cui si osserva quanto di seguito sintetizzato:

- l'amministrazione comunale di Staranzano ha espresso parere negativo in quanto nella zona adiacente alla prevista nuova opera esiste già un impianto per la depurazione dei fanghi;
- in adiacenza alla zona del futuro insediamento esistono progetti in fase di realizzazione riguardanti il parco naturale dell'Isonzo e iniziative di turismo nautico; inoltre, in zona, opera un'azienda agricola di rilevanti dimensioni;

- le emissioni gassose relativamente al progetto proposto andrebbero con ogni probabilità a sommarsi a quelle della vicina centrale a carbone di Monfalcone e ai fumi emessi dal futuro impianto per l'incenerimento dei fanghi del limitrofo impianto di depurazione delle acque;
- le emissioni inquinanti in atmosfera potrebbero interessare Grado, Ronchi, Monfalcone e Staranzano;
- il progetto appare bisognoso di integrazione per quanto riguarda le emissioni di aeriformi;
- appare necessario provvedere a soluzioni viabilistiche finalizzate alla sicurezza dell'accesso, prevedendone la realizzazione da parte dell'intervento;
- rilevato come nella zona dell'intervento la falda acquifera sia molto superficiale il progetto va corredato di maggiori informazioni circa il trattamento delle acque di scarico e di lavaggio;
- il progetto va corredato da documentazione attestante la disponibilità da parte di discariche a ricevere i residui solidi prodotti dall'impianto, e devono essere chiarite le tipologie e la prevenienza dei prodotti da smaltire;

VISTE le osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, dalla Lega Ambiente, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, in data 4 agosto 1990;

PRESO ATTO che le osservazioni prospettate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Lega Ambiente sono state esaminate dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale che ne ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria e le ha ritenute risolte con le integrazioni pervenute e le prescrizioni proposte;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86 alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a un "Impianto termodistruzione per rifiuti tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Staranzano (GO), località Bistrigna, presentato da Soppchimi S.r.l. a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) il progetto esecutivo sia corredato da un manuale organico contenente:
 - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita; in tale contesto si raccomanda una fase sperimentale (uno o due anni di esercizio dell'impianto) nel



Il Ministro dell'Ambiente

- corso della quale il gestore metterà a punto le procedure di accettazione dei materiali in ingresso, tenendo presente l'esito dei trattamenti subiti dai rifiuti e dei controlli ai camini e le indicazioni dell'autorità pubblica di controllo; dovrà inoltre essere prevista la registrazione del mix che va alla combustione con l'indicazione di tutte le operazioni e le analisi effettuate e la conservazione di campioni adeguati per almeno un anno;
- la definizione del sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla provenienza e destino dei rifiuti trattati) di cui dovrà valersi il proponente;
 - la qualificazione del personale ed un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;
- b) ognuna delle 8 vasche di intercettazione delle acque meteoriche sui piazzali esterni dovrà avere capacità unitaria minima di 50 m^3 , sufficiente per lo stoccaggio dell'acqua del primo quarto d'ora di una precipitazione di intensità massima prevedibile (70 mm); il troppo-pieno delle suddette vasche dovrà essere concepito con sifone o lama sifoide tale da evitare di sfiorare i primi 20 cm superficiali; lo scarico delle suddette vasche potrà avvenire solo previ controlli analitici dell'acqua, che comprendano almeno una determinazione quantitativa del contenuto di Sostanze Organiche Totali (COD);
- c) dovrà essere garantita una depressione minima di 10 mm di colonna d'acqua sia nel forno rotante che nella camera di post-combustione;
- d) dovrà essere previsto nel forno un ugello di spegnimento a CO_2 o a vapore, comandabile in modo remoto da sala comando e asservito in automatico al fuori range dei manometri differenziali montati sul sistema di filtraggio;
- e) il totale del contenuto di Cl+S presente nella carica da incenerire e nel combustibile di apporto dovrà essere soggetto alla seguente limitazione: Cl+2S minore di 2% in peso;
- f) dovrà essere prevista l'adozione per le emissioni di inquinanti dell'aria (particelle sospese totali; sostanze organiche; acido cloridrico; ossidi di azoto; microinquinanti quali i metalli pesanti, gli IPA ed i composti organoclorurati, ecc.) di valori di concentrazione più restrittivi di quelli presentati nella documentazione fornita dal proponente, prevedendo eventualmente un periodo transitorio (un anno o più) durante il quale, in attesa di mettere a punto gli impianti e le modalità di gestione, possono essere accettati limiti provvisori meno stringenti di quelli previsti a regime;

g) l'obiettivo di tali provvedimenti è di fare sì che le emissioni dell'impianto in atmosfera non superino per le concentrazioni nell'effluente, nel corso dell'anno, i seguenti valori medi (valori di emissione di punta e di progetto, riferiti ad un tenore di ossigeno dell'8% ,minimo 6%, in volume; emissioni al camino alto 25 m; volume massimo dei fumi in condizioni di esercizio di $43.200 \text{ Nm}^3/\text{h}$ a $175 \text{ }^\circ\text{C}$):

- polveri	25	mg/Nm ³
- metalli pesanti (tutti)	1	"
- piombo	0,2	"
- cadmio	0,08	"
- mercurio	0,05	"
- arsenico	0,005	"
- carbonio organico (COT)	9	"
- monossido di carbonio (CO)	100	"
- HCl	20	"
- SO ₂	200	"
- NO ₂	200	"
- idrogeno solforato ^x	4	"
- HF	0,5	"
- HF+HBr	3	"
- idrocarburi policiclici aromatici	0,0001	"
- HCN	0,4	"
- fosforo (P ₂ O ₅)	2	"
- fosforo (H ₃ PO ₄)	1	"
- diossine e furani	0,1	ng/Nm ³ in termini di TCDD equivalenti

h) dovrà essere effettuato il controllo delle emissioni dai camini, ivi compresi i microinquinanti, con misure in continuo oppure periodiche (secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 368/89, integrate con quelle delle linee guida della Regione Lombardia e con eventuali disposizioni specificamente indicate dall'organo autorizzatore), anche al fine di individuare eventuali ulteriori interventi di abbattimento; i dati del monitoraggio dovranno essere permanentemente a disposizione delle autorità di controllo; in particolare si dovranno prevedere i seguenti controlli:

- aria: un flussimetro registrante per ogni camino (portata) con sonda isocinetica; controllo in continuo dei principali parametri con registrazione e ripetizione del segnale in sala manovra; controllo con misura integrale delle polveri almeno due volte all'anno durante una intera fase di avviamento;
- ogni 3 mesi analisi completa delle acque di pozzo;
- esecuzione del test di cessione alla CO₂ e/o all'acido acetico, almeno una volta al mese sul materiale inertizzato per conoscere la concentrazione dell'eluato rispetto ai parametri della Tab. A della legge 319 del 10 maggio 1976;

10
10



Il Ministro dell'Ambiente

- conservazione per almeno un anno di un campione di almeno un kg in sacchetto di ogni lotto di polvere inertizzata in uscita;
 - controllo del sistema di sub-irrigazione con un pozzetto di accumulo ispezionabile ed intercettabile con saracinesca a monte delle pompe di distribuzione del sistema stesso;
- i) dovrà essere predisposto, per far fronte alle conseguenze di eventi eccezionali esterni e anomalie di impianto, un interlock sull'impianto che blocchi prontamente la combustione e porti l'impianto a spegnimento;
- l) dovrà essere predisposto a cura del proponente uno schema di piano di emergenza per le operazioni di propria competenza in caso di incidenti o malfunzionamenti all'impianto o ai mezzi di trasporto dei rifiuti diretti all'impianto, da allegarsi al progetto esecutivo;
- m) il controllo dell'impatto ambientale relativo all'esercizio dell'inceneritore dovrà essere garantito attraverso la gestione di una rete di sorveglianza ambientale, che dovrà essere costituita almeno sulla base delle seguenti indicazioni:
- dovrà essere realizzata ed eseguita la stazione di monitoraggio chimico-meteorologico per la qualità dell'aria in località Bistrigna, così come indicato nello studio di impatto ambientale;
 - dovrà essere realizzato un sistema di controllo dell'acquifero relativamente alla qualità delle acque sul pozzo di Bistrigna e sui corsi d'acqua, con i criteri e per i parametri così come indicati nello studio di impatto ambientale;
 - con frequenza annuale dovrà essere verificato il livello di deposizione derivante da metalli pesanti e composti cloro-organici (diossine e furani) sui suoli agricoli circostanti l'inceneritore a distanze variabili (500, 750, 1000 e 1500 m) nella direzione prevalente dei venti;
 - nelle stesse postazioni di cui al punto precedente dovrà essere eseguito sui prodotti agricoli coltivati un controllo per le medesime sostanze, prima dei raccolti: i relativi dati dovranno essere trasmessi, prima dell'utilizzo di detti prodotti, alle autorità sanitarie competenti;
 - con periodicità almeno biennale, dovranno essere realizzati tests di mutagenesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
 - dovrà essere previsto nella zona circostante l'inceneritore un sistema di indicatori biologici di inquinamento al fine di definire il livello di criticità ecologica e l'eventuale contributo delle opere in progetto;

Handwritten initials and marks at the bottom left.

Handwritten initials and marks at the bottom right.

- n) il programma di sorveglianza ambientale, con l'indicazione dei punti di prelievo e del punto di " zero", delle tecniche di prelievo e delle modalità di misura dovrà essere presentato dal proponente alle competenti autorità regionali e locali, nonchè al Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente;
- o) il programma di sorveglianza ambientale dovrà essere esercito per un congruo periodo di tempo prima dell'avvio commerciale dell'impianto;
- p) i risultati della sorveglianza ambientale dovranno essere registrati e mantenuti aggiornati a cura del proponente a disposizione di ogni controllo; in ogni caso almeno annualmente il proponente dovrà trasmettere i risultati dei controlli alle emissioni e della sorveglianza ambientale alle autorità regionali e locali competenti.

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato a Soppchimi S.r.l. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma lì 21 MAG. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

